



REPUBBLICA DI SAN MARINO  
COMMISSIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE

**COMMISSIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE**  
**(art.55 Legge 19 Luglio 1995 n.87)**

Seduta del 15/03/2012

**DELIBERA N. 113**

**Oggetto:** Esame “Procedura di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari”.

Visto l’art. 17, comma 1 del Decreto Delegato 10 ottobre 2011, n. 165 –  
“Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche”,

visto il riferimento dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole,  
partecipato con prot. 02442 del 3 agosto 2011,

sentiti i riferimenti del Collegio Tecnico,

la Commissione Tutela Ambientale, ai sensi dell’art.17, comma 2 del  
Decreto Delegato 10 ottobre 2011, n. 165,

**adotta**

la PROCEDURA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI  
VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE DEI FRANTOI OLEARI, allegata alla  
presente delibera.

**Precisa**

- che il prodotto denominato “*sansa di olive*” è un sottoprodotto della produzione dell’olio di oliva;
- che la *sansa*, prima di essere utilizzata come da “procedura” può essere depositata in concimaia con un pozzetto di raccolta delle acque;

**demanda**

- al Collegio Tecnico il rilascio dell’autorizzazione per l’utilizzazione agronomica di cui agli artt. 17 e 47, comma 1, del D.D. 165/2011 con facoltà di prescrivere eventuali misure di tutela ambientale;
- al Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con l’U.G.R.A.A., l’attività di vigilanza e controllo.

San Marino, 16/03/2012



Il Presidente

Gian Carlo Venturini



# PROCEDURA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE DEI FRANTOI OLEARI

Decreto delegato 10 ottobre 2011 n. 165

Art. 17

- Si intendono per acque di vegetazione, quelle residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, ad eccezione delle acque di diluizione e di lavaggio degli impianti.
- Si intendono sanse umide, quelle provenienti dalla lavorazione meccanica delle olive, che non hanno ottenuto alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, costituite dalle acque di vegetazione e dalla parte fibrosa del frutto e dai frammenti di nocciolo.
- I prodotti di cui ai commi precedenti, possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli, nel rispetto di quanto in seguito descritto.

## ***Modalità di spandimento sanse umide:***

- a. lo spandimento delle sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare danni al sistema idrico ed ecologico;
- b. il periodo consentito per lo spandimento delle sanse umide, prodotte nell'arco di un anno, decorre dall'inizio della lavorazione delle olive e deve concludersi entro il 31 maggio di ogni anno;
- c. la quantità massima di sanse umide ammessa per ettaro è pari a  $m^3$  60 nel periodo di un anno;
- d. rispetto ai centri abitati la distribuzione di sanse umide deve essere effettuata ad una distanza non inferiore a m 200;
- e. rispetto ai corsi d'acqua ed alle captazioni di acqua la distribuzione di sanse umide deve essere effettuata ad una distanza non inferiore a m 50;
- f. lo spandimento delle sanse umide non è consentito su terreni con pendenza media superiore al 15%; tale limite è elevato al 25% in presenza di suoli inerbiti o di sistemazioni idraulico agrarie;
- g. la distribuzione di sanse umide non potrà avvenire su terreni gelati, innevati, saturi di acqua.

## ***Modalità di spandimento acque di vegetazione:***

- a. lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare danni al sistema idrico ed ecologico;
- b. il periodo consentito per lo spandimento delle acque di vegetazione, prodotte nell'arco di un anno, decorre dall'inizio della lavorazione delle olive e deve concludersi entro il 31 maggio di ogni anno;
- c. la quantità massima di acque di vegetazione ammessa per ettaro è pari a  $m^3$  40 nel periodo di un anno;
- d. rispetto ai centri abitati la distribuzione di acque di vegetazione deve essere effettuata ad una distanza non inferiore a m 200;
- e. rispetto ai corsi d'acqua ed alle captazioni di acqua la distribuzione di acque di vegetazione deve essere effettuata ad una distanza non inferiore a m 50;



- f. i terreni oggetto di distribuzione di acque di vegetazione non dovranno avere una pendenza superiore al 10%;
- g. la distribuzione delle acque di vegetazione non potrà avvenire su terreni gelati, innevati, saturi di acqua.

**Stoccaggio:**

Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con rifiuti.

Lo stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide può essere effettuato in silos, cisterne, vasche interrato o sopraelevate, all'interno del frantoio per un periodo non superiore a 30 gg, o in altra località preventivamente autorizzata dal Collegio Tecnico.

**Piano di spandimento:**

- a. La domanda di autorizzazione è presentata al Collegio Tecnico.
- b. Il titolare e/o legale rappresentante del frantoio oleario che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide deve presentare al Collegio Tecnico entro il mese di settembre un piano triennale di spandimento indicando i terreni su cui si procederà all'utilizzazione agronomica. In allegato al piano dovrà essere presentata l'analisi chimica dei terreni ritenuti rappresentativi della zona, l'elenco delle coltivazioni previste con le pendenze dei rispettivi terreni in oggetto e il quantitativo massimo di materiale da spandere per ciascun terreno.
- c. Su ogni appezzamento di terreno rientrante nel piano di spandimento la distribuzione di sanse umide ed acque di vegetazione potrà avvenire con cadenza triennale.
- d. Per gli spandimenti successivi al primo (a quello in cui viene presentato per la prima volta il piano triennale) la comunicazione di spandimento deve essere effettuata al CT, per ciascuna campagna olearia, almeno 30 giorni prima dello spandimento. Nel caso in cui fossero intervenute variazioni in merito al piano triennale di cui sopra deve essere allegata documentazione integrativa.
- e. Il Dipartimento Prevenzione in collaborazione con l'UGRAA espletano l'attività di vigilanza e controllo volta a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla presente procedura.

